

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 38

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARZOTTO CAOTORTA, MARTINI MARIA ELETTA, BOFFARDI INES, BROCCA, BURO MARIA LUIGIA, CASADEI AMELIA, DAL MASO, FIORET, FONTANA, GASCO, MAROCCO, MAGGIONI, ORSINI GIANFRANCO, PEZZATI, RUSSO FERDINANDO, TEDESCHI, ZOLLA**

*Presentata il 5 luglio 1976*

### Norme contro la pornografia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge, già presentata l'11 aprile 1975, nella VI legislatura, viene ripresentata all'inizio della nuova legislatura con la viva speranza che possa tradursi in legge nel corso della stessa. La sua necessità è sempre più sentita infatti da tutti i cittadini cui sta a cuore il bene morale della società e in particolare della gioventù.

L'articolo 21 della Costituzione all'ultimo comma recita: « Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ».

È proprio per adempiere il precetto costituzionale e quindi per completare il quadro legislativo di esecuzione della norma richiamata, oltre che per le ragioni più oltre evidenziate, che viene formulata la presente proposta.

L'esegesi della Costituzione e la giurisprudenza relativa pongono infatti in risalto l'assoluta necessità di tutela della moralità pubblica con il predisporre regole di convivenza

e di comportamento, che devono essere osservate in una società civile.

Vivissime preoccupazioni del resto in tutti gli strati della popolazione sono sorte per il dilagare continuo ed a prima vista inarrestabile della pornografia. Gli editori e gli stampatori di materiale a tale contenuto hanno trovato un filone inesauribile per incrementare con una speculazione cinica ed incontrollata i propri guadagni, facendo leva su una pluralità di stati emotivi dell'animo umano ed esasperando la ricerca di evasione che pare essere diventata anelito costante di quella parte della società, priva di autentici ideali e tesa alla ricerca della soddisfazione illusoria dei propri istinti.

Ma non è tanto della società adulta che ci si preoccupa, poiché essa ha possibilità di discernimento e di critica, perciò di scelta razionale, quanto piuttosto della gioventù.

L'azione disgregatrice rivolta attraverso gli stimoli sensoriali all'adolescenza mina la possibilità di una appropriata educazione e vanifica gli sforzi di quanti (famiglia, scuola, istituzioni varie) tentano di rinnovare gli

ideali morali, indispensabili per una completa azione formativa.

L'*escalation* delle manifestazioni pornografiche pare inesauribile: si è passati dalle prime, se vogliamo, timide immagini di nudo, a vere rappresentazioni di perversione ed anormalità efferata e ripugnante. Il mercato ha reagito favorevolmente a tale progressione e c'è da temere, facendo fin troppo facili profezie, che se non si interviene immediatamente con decisione, quando si deciderà di farlo sarà troppo tardi e ci si dovrà rassegnare a vivere in una società che non solo ha sovvertito la scala dei valori naturali, ma che sarà disposta a tollerare ogni genere di bassezza ed aberrazione che discende da una ricerca incontrollata ed inconsulta del piacere egoistico.

L'azione decisa, condotta contro la pornografia con lodevole impegno della magistratura e dell'autorità di pubblica sicurezza, è stata però sino ad oggi di assai ridotta incisività, in quanto la vigente legislazione non offre strumenti appropriati per stroncare sin dall'origine e scoraggiare tali manifestazioni di malcostume.

Per consentire l'efficacia di tali interventi e per quelle esigenze educative di cui si è detto viene formulata la presente proposta.

Con l'articolo 1 si stabilisce l'ambito di applicabilità della norma.

Sappiamo che innumerevoli possono essere le definizioni di stampa pornografica e sappiamo che su di essa esiste una nutrita letteratura anche giurisprudenziale, che continuerà ad essere alimentata dalle sentenze che si succederanno.

La definizione proposta, dopo aver ripreso le parole dell'articolo 21 della Costituzione « contraria al buon costume », specifica che per tale si intende la stampa che può nuocere a chiunque e in particolare alla adolescenza o anche soltanto alla gioventù, ovvero offende la moralità pubblica o il pudore.

Da notare che non si è voluto qui ripetere il dettato dell'articolo 529 del codice penale, « comune sentimento del pudore », in quanto questa definizione è risultata ambigua. Infatti, in sede giurisprudenziale, nella valutazione circa l'esistenza o meno del requisito della oscenità, ha finito col prevalere di fatto, anche nonostante divergenti affermazioni formali, un criterio che possiamo definire storico-artistico o sociologico e che certo non è tale da tutelare il valore etico o sociale che la norma di legge intendeva proteggere.

Si è adottata in sostanza una valutazione relativistica che minaccia di farci entrare in una spirale paurosa, la quale, togliendo ogni funzione preventiva in un campo così delicato, finisce col riconoscere come atti non contrari al pudore azioni ed atteggiamenti che indubbiamente lo sono oggettivamente, anche se possono corrispondere al grado di decadenza del costume morale di un popolo. In tal modo quindi si finisce per confondere come acquisiti da tale costume corrotto taluni comportamenti i quali, anziché essere approvati e seguiti, sono invece semplicemente tollerati, se non subiti, dalla maggioranza dei cittadini.

Avviene così che le pubblicazioni e gli spettacoli osceni abbassano di fatto il livello morale di un popolo e tale livello decaduto diventa poi il metro di un giudizio morale, che sancisce la liceità di tali pubblicazioni e spettacoli e così via.

Per questi motivi anziché relativizzare il concetto di pudore ad un livello medio o « comune », lo si è voluto indicare come riferimento assoluto, senza aggettivazioni e riferimenti specifici.

In tal modo abbiamo nell'articolo 1 quattro fattispecie alternative, elencate in ordine progressivo di ampiezza, come specificazione del contenuto del concetto costituzionale di « contrario al buon costume »:

1-a) produrre documento psichico, a chiunque in generale ed alla adolescenza in particolare;

b) produrre documento morale agli stessi;

2-a) produrre documento psichico a chiunque in genere ed alla gioventù in particolare e quindi non solo agli adolescenti, ma anche ai giovani già sviluppati sessualmente, ma non ancora maturi psicologicamente;

b) produrre documento morale agli stessi;

3) offendere la moralità pubblica, nel senso di costume della società. Non quindi la moralità media vigente, ma il costume che ogni società non può non avere, cioè le sue regole di comportamento pubblico, che possono venire offese quando la stampa pornografica illustra e propaganda comportamenti diversi;

4) offendere il pudore. È questa la fattispecie più ampia che fa riferimento al pudore in assoluto e non al pudore medio riscontrabile in un dato momento storico, il cui livello tra l'altro non si sa con quale metodo dovrebbe essere misurato. Il pudore

infatti è una caratteristica propria della specie umana che fa parte della sua natura originaria, indipendentemente dall'apprezzamento che possono averne fatto dottrine religiose o dalla sua manifestazione in determinati usi e costumi. È un dato obiettivo riscontrato dalla scienza antropologica presso ogni popolo ed in ogni epoca, che certamente viene vissuto ed interpretato in modi diversi nel tempo e nello spazio. Il pudore infatti assolve ad una funzione di freno sull'istinto sessuale, che altrimenti potrebbe avere effetti dannosi all'equilibrio ed all'armonia sociale della specie umana.

La varietà di manifestazioni del pudore nel tempo e nello spazio non implicano comunque la assenza di pudore, perché questo se viene meno in alcuni individui (e non senza sforzo iniziale) non viene mai meno in una popolazione nel suo insieme.

E quindi il giudice dovrà tener conto della sua esistenza come patrimonio di un popolo, che la legge si propone di proteggere, in ottemperanza del dettato costituzionale.

Gli articoli 2 e 3 pongono sanzioni penali ed amministrative a carico degli editori, stampatori e direttori responsabili, recependo inoltre le norme processuali della legge n. 47 del 1948.

Si è ritenuto assolutamente necessario colpire con la sospensione e l'interdizione dalla propria attività i colpevoli di siffatti reati, essendo ormai ben chiaro che sono queste le misure più efficaci atte a prevenire questi specifici delitti.

La graduazione della sanzione obbedisce al criterio di consentire una maturazione di coscienza nel responsabile così da offrire la possibilità di un ravvedimento.

Con l'articolo 4 si intende scoraggiare la entrata nel territorio nazionale di materiale

pornografico straniero. La stampa ha spesso denunziato e sottolineato l'esistenza di vere e proprie organizzazioni commerciali che introducono nel nostro paese detto materiale; nell'ovvia impossibilità di colpire editori e stampatori stranieri si vuole perseguire chi introduce e pone in vendita tale materiale, che, a quanto risulta, frutta ingenti guadagni.

Di particolare contenuto sociale ci sembra poi l'articolo 5: con il miraggio di facili carriere nel mondo cinematografico, persone sprovviste ed ingenua, in genere ragazze di giovane età, vengono indotte a compiere quei famosi « provini » o a posare in quelle altrettanto famose « pose artistiche » che lungi dall'aprire la via del successo, sono piuttosto la anticamera per la degradazione morale.

È uno sfruttamento questo che ripugna la coscienza umana e civile e che è tanto più abietto ed esecrabile se consumato a danno di minori, minorati o persone in cerca di occupazione e come tali pronte, sia pur contro voglia, a qualsiasi compromesso per risolvere certe situazioni di necessità non rendendosi conto dei pericoli cui vanno incontro. Da notare inoltre come simili azioni strumentali contrastino con la emancipazione della donna e la sua uguaglianza di condizioni sociali, che sono i traguardi verso cui si evolve la società moderna.

Con l'articolo 6 si richiama la norma costituzionale (articolo 21) mentre con il successivo articolo 7 vengono irrogate sanzioni a carico di chi non rinuncia a certi guadagni pur in presenza di atti monitori e repressivi.

Sia consentito di concludere queste brevi note con il fermo invito a un generale consenso sulla presente proposta al fine di renderne l'iter il più sollecito possibile, a tranquillità delle famiglie e della cittadinanza tutta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Agli effetti della presente legge si considera pornografica la stampa contraria al buon costume. Si intende tale quella che per contenuto scritto o figurato è idonea a produrre nocimento psichico o morale alle persone e in particolare alla adolescenza o alla gioventù, ovvero offende la moralità pubblica o il pudore.

### ART. 2.

Chiunque stampi o sia direttore responsabile di stampa contenente manifestazioni pornografiche, è punito con la reclusione da 4 a 8 anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Alla stessa pena soggiace l'editore.

Per il giudizio si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

### ART. 3.

L'editore e lo stampatore condannati a norma del precedente articolo con sentenza di primo grado sono sospesi dall'esercizio dell'arte editoriale e tipografica per il periodo di un anno. La definitività della sentenza di condanna comporta la revoca della licenza o autorizzazione all'esercizio delle arti di cui al comma precedente per un periodo di cinque anni.

In caso di recidiva specifica la revoca è definitiva.

Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutti gli amministratori di società o soci di cooperative che abbiano stampato o edito stampa pornografica.

Il direttore responsabile condannato a norma del precedente articolo con sentenza di primo grado è sospeso da tale incarico fino alla sentenza definitiva. La definitività della sentenza di condanna comporta il divieto alla nomina di direttore responsabile per un periodo di cinque anni. In caso di recidiva specifica il divieto è definitivo.

### ART. 4.

Chiunque introduce nel territorio dello Stato materiale pornografico stampato o prodotto all'estero ovvero ne fa commercio è punito con la reclusione sino a 7 anni.

## ART. 5.

Chiunque ai fini di attività pornografica si avvale delle prestazioni di altre persone pubblicandone o cedendone immagini in atteggiamenti lesivi del pudore o in qualsiasi modo della dignità umana, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

La pena è aumentata della metà qualora le persone non siano maggiorenni, o siano minorate o versino in stato di bisogno.

## ART. 6.

Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile l'intervento immediato dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono eseguire il sequestro della stampa pornografica, procedendo immediatamente e non oltre le ventiquattro ore alla denuncia al procuratore della Repubblica.

Se questi non lo convalida entro le ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

## ART. 7.

Ai distributori ed ai rivenditori di giornali che continuano la vendita di stampa sequestrata è sospesa, con provvedimento del questore o del sindaco, la licenza o l'autorizzazione all'esercizio dell'attività per sessanta giorni.

## ART. 8.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.